



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 992 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: REVOCA DEL NULLA OSTA ALLA DITTA SIRAI SRL PER LA CAMPAGNA DI TRATTAMENTO RIFIUTI CON IMPIANTO MOBILE PRESSO REPARTO CV22/23 DELLO STABILIMENTO EX VINYL PORTO MARGHERA IN VIA DELLA CHIMICA 5, 30175 MARGHERA VENEZIA (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo agli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- ii. l'art. 6, comma 1, lettera i) della L.R. n. 3/2000 che attribuisce alle Province la competenza per la ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento delle singole campagne di attività.
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- iv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- vii. la D.G.R.V. n. 499 del 04.03.2008, il cui Allegato A reca i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente."

Visto che:

- viii. sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. n. 127/1997 e successive modifiche;
- ix. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- x. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;

- xi. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Vista la comunicazione pervenuta in data 12.05.2015, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n. 39968 del 12.05.2015, con la quale la ditta SIRAI Srl ha comunicato, ai sensi del c. 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, lo svolgimento di una singola campagna di attività di smaltimento rifiuti non pericolosi da svolgersi presso il reparto CV 22/23 dello stabilimento ex Vinyls di Porto Marghera – Via della Chimica 5 e consistente nel trattamento delle acque provenienti dalle operazioni di lavaggio in opera delle apparecchiature e delle linee ancora contaminate da sostanze clorurate degli impianti CV 22/23 dello stabilimento ex Vinyls di Porto Marghera;

Visto che alla sopracitata comunicazione era allegato il documento con il quale la ditta M.C.M. Srl incaricava la ditta SIRAI Srl ad eseguire i lavori di trattamento dei rifiuti codificati con il CER 161002 e derivanti dal lavaggio in opera con acqua delle apparecchiature e delle linee dismesse e potenzialmente contaminate da sostanze clorurate;

Considerato il Nulla Osta all'inizio della campagna di attività rilasciato con prot. n. 58649 del 09.07.2015;

Viste le note acquisite con prot. 7051 del 28.01.2016 e 7202 del 29.01.2016 con le quali la ditta SIRAI Srl ha segnalato che i serbatoi D268 e D703 deputati al deposito temporaneo delle acque di lavaggio delle apparecchiature prima del trattamento con l'impianto mobile di cui trattasi sono state utilizzate dalla ditta committente M.C.M. Srl per lo stoccaggio di acque delle quali la ditta SIRAI Srl non conosce la natura;

Vista la nota ricevuta in data 08.02.2016 e acquisita con prot. 10342 del 08.02.2016 con la quale la ditta M.C.M. Srl ha comunicato che la ditta SIRAI Srl non effettua più, per proprio conto, la campagna di trattamento delle acque di lavaggio provenienti da bonifiche di tubazioni e apparecchiature presso l'impianto CV 22/23 di Vinyls come precedentemente comunicato dalla ditta SIRAI Srl e che le operazioni di lavaggio vengono svolte da una ditta terza la quale utilizzerà i serbatoi D268 e D703 per il deposito temporaneo delle acque di lavaggio prima di conferirle a impianti autorizzati;

Preso atto che la ditta SIRAI Srl non è più titolata a svolgere né le operazioni di lavaggio delle apparecchiature né il trattamento con gli impianti mobili di cui trattasi delle acque provenienti da tali lavaggi a causa di decadenza dell'incarico da parte della ditta M.C.M. Srl;

Preso atto altresì che la ditta SIRAI Srl non utilizza più i serbatoi D268 e D703 per il deposito temporaneo delle acque di lavaggio prima del trattamento e che viceversa tali serbatoi verranno utilizzati da una ditta terza;

Vista la nota di questa Amministrazione, prot. n. 16503 del 25.02.2016, ricevuta dalla ditta in data 03.03.2016, di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, diretto alla revoca del nulla osta prot. n. 58649 del 09.07.2016 in quanto la ditta SIRAI Srl non è più titolata a svolgere né le operazioni di lavaggio delle apparecchiature né il trattamento con gli impianti mobili di cui trattasi delle acque provenienti da tali lavaggi a causa di decadenza dell'incarico da parte della ditta M.C.M. Srl;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni nei termini ivi;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto esposto;

DETERMINA

E' revocato il Nulla Osta prot. n. 58649 del 09.07.2015, per le motivazioni espresse in premessa.

L'inosservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta Sirai Srl e trasmesso al Comune di Venezia all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia e alla ditta M.C.M. Srl.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente